



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile

all'udienza del 19.06.2018, il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **3671/2019** tra le parti:

ATTORE:

**CENTROMARCA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI TREVISO SOCIETÀ
COOPERATIVA (c.f. 00176640266)**

rappresentata e difesa, come da mandato allegato
all'atto di citazione, dal Prof. Avv. [REDACTED],
presso il quale è elettivamente domiciliata in Via
[REDACTED] 15 a Treviso

CONVENUTI:

[REDACTED]
[REDACTED]

entrambi rappresentati e difesi, come da procura
allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. [REDACTED], presso la quale sono
elettivamente domiciliati in [REDACTED]
[REDACTED] 13 a Treviso

OGGETTO:

azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.

Decisa a Treviso, il 19 giugno 2018, sulle seguenti CONCLUSIONI:

ATTORE: “previo rigetto della nuova domanda/eccezione svolta da controparte, in quanto inammissibile e/o comunque infondata, nel merito: accertato che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra i signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], in data 19.3.2015 avanti al Notaio, dott. [REDACTED] di Treviso, Rep. n. 61.345 e Racc. n. 25.600 e trascritto presso la Conservatoria di Venezia e trascritto in data 24.3.2015 presso la Conservatoria di Treviso al n. Reg. Gen. 7769 e Reg. Par. 5712 e presso la Conservatoria di Belluno al n. Reg. Gen. 3161 e Reg. Par. n. 2547 – avente ad oggetto gli immobili così catastalmente censiti: Comune di Zero Branco – Sezione C, Catasto Fabbricati: Foglio 8, part.lla 1459, sub. 1, via Alessandro Manzoni, P. T. b.c.n.c., area scoperta di mq. 231 comune ai sub. 2 e 3; Foglio 8, part.lla 1459, sub. 2, via Alessandro Manzoni, P. S1 T1, cat. A/2, vani 8,5; Foglio 8, part.lla 1459, sub. 3, via Alessandro Manzoni, P T, cat. C/6, mq 19; Comune di Chies D’Alpago Catasto Fabbricati Foglio 6, part.lla 530, via Delle Morere Piazze, P.T., 1°, cat. A/3, vani 3,5; Catasto terreni Foglio 6, part.lla 665, 20 are 86 centiare; Foglio 6, part.lla 72, 23 are 60 centiare; Comune di Casale sul Sile per la quota di 1/10 Catasto fabbricati – Sezione A Foglio 6, part.lla 1, sub. 2, vicolo Schiavonia n.55, P.T. 1°, cat. A/2, vani 9; Foglio 6, part.lla 1, sub. 4, vicolo Schiavonia, P. T, 1°, cat. C/2, mq 403; Catasto terreni Foglio 6, part.lla 164, 7 are 70 centiare; Foglio 6, part.lla 235, 22 are 5 centiare; è stipulato in pregiudizio delle ragioni creditorie di CENTROMARCA Banca Credito Cooperativo di Treviso Società Cooperativa dichiarare lo stesso inefficace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e seguenti, nei confronti di CENTROMARCA Banca Credito Cooperativo di Treviso Società Cooperativa; in ogni caso ordinare ai Conservatori dei RR.II. di Treviso e Belluno, l’annotazione e/o la trascrizione dell’emananda sentenza. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge. In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi che gli elementi offerti lascino ancora all’Organo giudicante qualche dubbio si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale dei convenuti sui seguenti capitoli. Interrogatorio formale della signora [REDACTED] [REDACTED]: 1) Vero che sono stata, sino al dicembre 2015, Socia di [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] & C.; 2) Vero che, nel marzo 2015, ero a conoscenza delle difficoltà economiche di [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] & C.; 3) Vero che la [REDACTED] Sas aveva sospeso il pagamento delle rate del mutuo dal luglio 2014; 4) Vero che Iccrea Banca Impresa ha sollecitato [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] & C. sia nel 2014 che nei primi mesi del 2015 al pagamento delle rate del leasing insolute. Interrogatorio formale del sig. [REDACTED] [REDACTED]; 5) Vero che, nel marzo 2015, ero a conoscenza delle difficoltà economiche di [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] & C.; 6) Vero che la [REDACTED] Sas aveva sospeso il pagamento delle rate del mutuo dal luglio 2014; 7) Vero che Iccrea Banca Impresa ha sollecitato [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] [REDACTED] & C. sia nel 2014 che nei primi mesi del 2015 al pagamento delle rate del leasing insolute. Si chiede, inoltre, l’ammissione delle prova testimoniale sui seguenti capitoli: 8) Vero che, durante l’estate 2014, si sono svolti presso la filiale molti incontri tra i funzionari della banca ed i soci della società obbligata di

██████████ S.a.s. di ██████████ & C. 9) Vero che, in tali incontri, il signor ██████████ evidenzia che aveva difficoltà a pagare le rate del leasing e chiedeva alla Banca di intervenire presso la società di Leasing per capire se era possibile riscadenzare il debito; 10) Vero che ██████████ S.a.s. di ██████████ & C. aveva riferito ai funzionari della banca che aveva sospeso di pagare le rate del leasing a decorrere dal luglio 2014 come da documento 22 della banca che mi rammostra in copia; 11) Vero che, nel marzo 2015, vi sono stati alcuni incontri presso la Banca in cui il signor ██████████ ha evidenziato che aveva deciso di contestare l'operatività del leasing e che aveva deciso di promuovere un giudizio nei confronti della stessa; 12) Vero che in tali incontri tenutisi nel marzo 2015 è stato fatto presente al signor ██████████ che la società di leasing avrebbe, in caso di inadempimento, escusso la garanzia rilasciata da Centromarca; 13) Vero che, negli incontri avuti a marzo 2015, i funzionari della banca hanno evidenziato che, laddove Centromarca fosse stata escussa, avrebbe dovuto, a sua volta, chiedere il pagamento di quanto pagato ai signori ██████████ e ██████████. Si indica quale testimone la signora Daniela Marcon, Direttore della Filiale di Zero Branco e ██████████ Dal Bo funzionari della banca, entrambi domiciliati presso la sede legale della Banca in Treviso via Selvatico 2".

CONVENUTI: "1) In via preliminare e pregiudiziale nel rito: Valutate le ragioni di pregiudizialità esposte in atti, disporsi la sospensione necessaria ex art. 295 cpc. del presente procedimento fino alla definizione dei giudizi pendenti avanti al Tribunale di Treviso R.G. n. 3005/2016 che porta riunito il n. 5122/2016, promosso da ██████████ S.a.s. di ██████████ & C., Maso Catia, ██████████, ██████████ e Giudolin ██████████, contro CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso Società Cooperativa per Azioni con, G.I. Luca Deli; Tribunale di Roma R.G. n. 19338/2015 promosso da ██████████ S.a.s. di ██████████ & C. e ██████████ contro ICCREA BancaImpresa S.p.A. dott.ssa Gaetano Daniela. 2) In via ulteriormente preliminare nel merito: Rigettarsi la dedotta tardività dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 21/04/1999 dai signori ██████████ e ██████████ in quanto trattasi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado in particolare quando il contratto da censurarsi sia elemento costitutivo della domanda. 3) In via ulteriormente preliminare principale nel merito: Rigettarsi la dedotta incompetenza funzionale del Giudice a dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 21/04/1999 dai signori ██████████ e ██████████, in quanto trattasi di pronuncia che non deve entrare nel merito della violazione della normativa antitrust, ma, semplicemente, verificare che le fideiussioni agli atti hanno lo schema tipico già dichiarato nullo con provvedimento n. 55 di data 02/05/2005 dall'Organo di Vigilanza (Banca d'Italia). 4) In via ulteriormente preliminare subordinata nel merito: Per la denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudice, ritenesse fondata l'eccezione di incompetenza funzionale a favore delle Sezioni Specializzate, si chiede che il presente Giudizio venga sospeso ex art. 295 cpc. al fine di promuovere la questione di nullità, certamente pregiudiziale, avanti alla Sezione Specializzata. 5) Nel merito: dichiararsi la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 21/04/1999 dai signori ██████████ e ██████████ -e successive integrazioni- perché formulate secondo modello ABI dichiarato illecito dalla Banca

d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 in quanto contrarie a norme imperative, in ispecie alla L. n. 287/90 (c.d. normativa antitrust). 6) Rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto per tutti motivi esposti negli atti depositati. In via istruttoria: Per il caso di ammissione delle prove avverse, si insiste per l'ammissione della prova contraria capitolata nella memoria depositata ex art. 183 VI comma n. 3 cpc. da pag. 5 a pag. 7 cui si rinvia”.

Fatto e processo

1. CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO società cooperativa – premesso di essere creditrice di ██████████ Sas di ██████████ & C., in forza dei seguenti rapporti giuridici: a) conto corrente n. 02/164418; b) conto corrente anticipi fatture n. 02/178732; c) conto corrente anticipi fatture n. 02/1164417; d) contratto di mutuo chirografario n. 10003759; e) linea utilizzabile per rilascio di crediti di firma ed, in base alla stessa, ha rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di euro 116.200,00, (rapporti) tutti garantivi con fideiussioni rilasciate, il 21.04.1999, da ██████████ e ██████████ (estese, nel 2008, sino alla concorrenza di € 450.000,00), genitori del socio accomandatario; di avere revocato i detti rapporti e richiesto il pagamento del dovuto, con raccomandata in data 26.01.2016; in mancanza di pagamento, di avere ottenuto, nei confronti del debitore principale e dei garanti, il decreto ingiuntivo n. 1223/16 emesso dal Tribunale di Treviso, del valore di € 39.152,25, oltre interessi e spese (oggetto di opposizione) – tutto quanto premesso, la Banca ha proposto azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai garanti, ██████████ e ██████████, il 19.03.2015, ai rogiti del Notaio di Treviso, dott. ██████████ (rep. 61.345, racc. 25.600), trascritto il 24.03.2015 presso la Conservatoria di Treviso e di Belluno, avente ad oggetto tutti i beni immobili dei disponenti (meglio descritti nella domanda e alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione cui per completezza si rinvia).

1.1.A fondamento della domanda la Banca ha sostenuto la sussistenza delle condizioni previste dalla legge quando l'atto revocando, a titolo gratuito, sia successivo al sorgere del credito: *l'eventus damni*, rappresentato dall'impossibilità di aggredire i beni assoggettati al vincolo di destinazione e l'inesistenza di altri beni non conferiti nel fondo patrimoniale; il *consilium fraudis*, risalendo le tensioni finanziarie della società garantita all'anno 2014, quando i fideiussori avevano sottoscritto l'accordo di sospensione e moratoria, ed essendosi tenuto, il 16.03.2015 – tre giorni prima dell'atto notarile – un

incontro in filiale relativo all'escussione della garanzia prestata dalla Banca in favore della Falegnameria.

1.2. Con la memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc., l'attrice ha prodotto la visura aggiornata della società debitrice principale per provare che la sig.ra [REDACTED] ha rivestito la carica di socio accomandante sino al 15.12.2015.

2. Costituiti in giudizio, [REDACTED] e [REDACTED] hanno resistito alla domanda avversaria chiedendone il rigetto.

2.1. Hanno eccepito, in particolare, l'insussistenza del credito della Banca derivante dai rapporti a), c) e d), oggetto di contestazione e di accertamento nel pendente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre che dal rapporto di cui alla lettera e), anch'esso contestato nell'ambito del procedimento RG. 19338/2015, dinanzi al Tribunale di Roma; hanno chiesto, quindi, la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione delle dette cause pregiudiziali.

2.2. Hanno eccepito, altresì, l'insussistenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, essendo espressamente richiesto, quale presupposto per accedere alla moratoria, che il richiedente abbia esclusivamente posizioni qualificate dalla Banca *in bonis*.

3. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc., la causa, dopo il deposito delle memorie istruttorie, è stata ritenuta matura per la decisione.

4. All'udienza del 12.04.2018 i convenuti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni dai medesimi prestate, per violazione della normativa *antitrust* (contenendo il relativo testo contrattuale clausole di contenuto corrispondente a quello degli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI per la stipula delle fideiussioni, già censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, nella misura in cui venivano applicate in maniera uniforme), producendo un recente provvedimento della Corte di Cassazione che ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte" (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la

Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20, (in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016)) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza" (ord. 229810/2017 del 12.12.2017).

5. Assegnato quindi un termine per dedurre su tale questione (ai fini dell'eventuale rilievo officioso della nullità), all'udienza odierna, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente ai sensi dell'art. 281*sexies* cpc.; all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Motivi della decisione

6. Malgrado l'impulso di parte, ritiene questo giudice che non ricorrano i presupposti per rilevare d'ufficio, in via incidentale, la nullità delle fideiussioni oggetto di causa.

6.1. Infatti, pur ammettendo che il rilievo officioso della nullità possa estendersi alla validità del contratto relativo al credito tutelato con l'azione revocatoria (quale presupposto della stessa), nel caso di specie, non emergono allegazioni fattuali tali da far ritenere che le fideiussioni, stipulate dai convenuti nel 1999 – quindi prima dell'accertamento da parte della Banca d'Italia dell'illiceità dello schema contrattuale predisposto dall'ABI (con provvedimento n. B423 del 2.05.2005) – siano state poste in essere dall'istituto di credito in esecuzione – in via uniforme – di un'intesa collusiva volta a realizzare “a monte” una restrizione della libertà di concorrenza, lesiva della possibilità per il fideiussore di scegliere tra prodotti bancari in regime di concorrenza.

6.2. In mancanza di tale intesa, infatti, come rilevato dalla stessa Banca d'Italia, le clausole contrattuali aventi contenuto analogo a quello di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI perdono ogni profilo di illiceità, e sono – in sé stesse e nella loro combinazione – pienamente valide ed efficaci, in quanto relative a norme derogabili.

6.3. Fermo questo, va comunque considerato, in via dirimente, che, in forza del principio di conservazione del negozio giuridico – a norma dell’art. 1419/1 cc. – la nullità parziale o di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; in particolare, l’estensione all’intero contratto degli effetti della nullità – quale eccezione al citato principio – deve essere provata dalla parte interessata.

6.4. Ebbene, nel caso di specie, i convenuti non hanno provato (e prima ancora, nemmeno allegato) tale estensione; in ogni caso, essendo riferibili tali clausole alla sola fase esecutiva del contratto (art. 2: cd. clausola di reviviscenza, art. 6: rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cc.; art. 8: insensibilità della garanzia rispetto agli eventuali vizi del rapporto principale), è da escludere l’incompatibilità del regolamento contrattuale residuo con l’originaria volontà dei convenuti di costituirsi garanti personali in favore della debitrice principale, non interferendo i detti profili di nullità con l’an dell’obbligazione fideiussoria.

7. Richiamando il contenuto dell’ordinanza a verbale in data 15.09.2016 – si ribadisce che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che questo giudice condivide e fa proprio – l’azione revocatoria non deve essere sospesa quando il credito da tutelare sia oggetto di contestazione in separato giudizio; infatti, in presenza di un credito litigioso non si pone il rischio di un conflitto di giudicati, perché l’accertamento svolto *incidenter tantum* dal giudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato, è esclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore “ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (Cass. 5246/2006; Cass. 17257/2013).

8. Ciò detto – procedendo, quindi, al riscontro delle condizioni ex art. 2901 cc. – va precisato che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale (a titolo gratuito, anche se posto in essere da entrambi i coniugi, non sussistendo alcuna contropartita in favore dei costituenti – vd. Cass. 2604/1994, Cass. ord.

2530/2015) è successivo al sorgere del credito, essendo stata prestata la garanzia personale da parte dei convenuti in favore della Banca il 21.04.1999.

8.1. Conseguentemente, per il valido esperimento dell'azione revocatoria devono sussistere l'*eventus damni* (requisito oggettivo) e la *scientia damni* (requisito soggettivo).

9. Sul piano oggettivo, si rileva che, ad avviso della costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l'*eventus damni* sussiste quando, per effetto dell'atto dispositivo, il patrimonio del debitore divenga insufficiente a soddisfare il creditore o – quanto meno – per la sua nuova composizione, renda più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito.

9.1. A tal proposito, deve considerarsi che i beni conferiti in fondo patrimoniale vengono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rendendo tale vincolo più difficile ed incerta la soddisfazione dei crediti "estranei" ai detti bisogni (Cass. 15310/2007, Cass. 17418/2007).

9.2. Oltre a ciò, i convenuti – che non hanno contestato di avere conferito nel fondo tutti i loro beni immobili – non hanno allegato l'esistenza di un patrimonio residuo, eventualmente aggredibile dalla Banca creditrice.

10. Sul piano soggettivo, inoltre, si osserva che per la sussistenza della *scientia damni* – la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni – è sufficiente la semplice consapevolezza (cui va equiparata l'agevole conoscibilità, vd. Cass. 966/2007) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("*consilium fraudis*"), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. (Cass. 17327/2012; Cass. 966/2007); questo, inoltre, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione pauliana.

10.1. Ora, nel caso di specie – considerato che la costituzione del fondo patrimoniale è successiva all'assunzione dell'obbligazione fideiussoria e nel fondo sono stati conferiti tutti i beni immobili dei costituiti garanti – è verosimile ritenere, per ciò solo, che, al momento dell'atto dispositivo, i convenuti ben fossero consapevoli di dare luogo ad una modificazione qualitativa del loro patrimonio, tale da rendere più difficile, se non impossibile, l'eventuale soddisfazione delle ragioni dei creditori.

10.2. Nondimeno, a prescindere dall'aspetto relativo alla concessione della moratoria (effettivamente concessa a seguito di una valutazione positiva

dell'istruttoria creditizia relativa alla relativa richiesta), risulta dalla "copia sommario del procedimento RG. n. 19338/2015, dinanzi al Tribunale di Roma" (doc. 21 convenuti) – promosso nei confronti dell'istituto di credito garantito per l'esatto adempimento di un contratto di locazione finanziaria immobiliare concesso alla Falegnameria dalla Banca attrice, dopo il relativo pagamento – che la causa è stata iscritta in tempo coevo alla stipulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, il 25.03.2015.

11. In definitiva, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge, in accoglimento della domanda attorea, va revocato l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, meglio individuato in dispositivo.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm. ex DM 37/2018, applicati i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, con riduzione del 50% del compenso per la fase decisoria, in ragione della definizione della causa ai sensi dell'art. 281*sexies* cpc..

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:

1. DICHIARA inefficace nei confronti di CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO SOCIETÀ COOPERATIVA l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra i signori [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] in data 19.3.2015, avanti al Notaio, dott. [REDACTED] di Treviso (rep. n. 61.345; racc. n. 25.600), trascritto in data 24.3.2015 presso la Conservatoria di Treviso (reg. gen. n. 7769, reg. par. n. 5712) e presso la Conservatoria di Belluno (reg. gen. n. 3161, reg. par. n. 2547) – avente ad oggetto gli immobili così catastalmente censiti:

Comune di Zero Branco – Sezione C:

Catasto Fabbricati:

Foglio 8, part.lla 1459, sub. 1, via Alessandro Manzoni, P. T. b.c.n.c., area scoperta di mq. 231 comune ai sub. 2 e 3;

Foglio 8, part.lla 1459, sub. 2, via Alessandro Manzoni, P. S1 T1, cat. A/2, vani 8,5;

Foglio 8, part.lla 1459, sub. 3, via Alessandro Manzoni, P T, cat. C/6, mq 19;

Comune di Chies D'Alpago:

Catasto Fabbricati:

Foglio 6, part.lla 530, via Delle Morere Piazze, P.T., 1°, cat. A/3, vani 3,5;

Catasto terreni:

Foglio 6, part.lla 665, 20 are 86 centiare;

Foglio 6, part.lla 72, 23 are 60 centiare;

Comune di Casale sul Sile, per la quota di 1/10:

Catasto fabbricati – Sezione A:

Foglio 6, part.lla 1, sub. 2, vicolo Schiavonia n.55, P.T. 1°, cat. A/2, vani 9;

Foglio 6, part.lla 1, sub. 4, vicolo Schiavonia, P. T, 1°, cat. C/2, mq 403;

Catasto terreni:

Foglio 6, part.lla 164, 7 are 70 centiare; Foglio 6, part.lla 235, 22 are 5 centiare;

2. ORDINA al Competente Conservatore dei Registri Immobiliari di annotare la presente sentenza;

3. CONDANNA [REDACTED] e [REDACTED], tra loro in solido, a pagare in favore di CENTROMARCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO SOCIETÀ COOPERATIVA le spese di lite che liquida in € 790,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge.

Treviso, 19 giugno 2018

Il giudice
dott.ssa Alessandra Pesci